

M.S.A. MEDICAL SUPPORT FOR AFRICA ODV

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 17 del mese di giugno dell'anno 2022 alle ore 17.00, in Milano, Via Generale Govone 100, presso l'abitazione del Presidente, Luigi Franchini, in presenza il Presidente ed i componenti il direttivo Franca Valduga e Gianni Quolibetti e tutti gli altri partecipanti in videoconferenza con piattaforma zoom, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea degli associati dell'associazione M.S.A. per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

... omissis ...;

PARTE STRAORDINARIA

- Adeguamento dello Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Luigi Franchini, che accerta la validità costitutiva della riunione, tanto per la parte ordinaria quanto per le deliberazioni in sessione straordinaria, constatando che sono presenti in proprio o per delega i soci risultanti dal foglio presenze redatto sulla base dei partecipanti in presenza nonché delle connessioni via Zoom.

Con il consenso dei presenti viene quindi chiamata a fungere da segretario Franca Valduga che accetta.

.... Omissis...

Con riferimento al secondo punto all'o.d.g., quindi con svolgimento dell'assemblea in seduta straordinaria, il Presidente segnala che con il venir meno dell'emergenza COVID MSA non potrà svolgere le assemblee dei soci in modalità virtuale. Per fare ciò occorre aggiornare lo Statuto e, in tal senso, sottopone agli associati la bozza di Statuto approvata dal direttivo con le modifiche necessarie. Ulteriore modifica è la previsione tra le attività di interesse generale dell'associazione di quanto previsto alla lettera f) del comma II dell'art. 2, ossia la *"beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore."*

Il Presidente espone all'assemblea le modifiche necessarie e distribuisce ai soci copia dello statuto con evidenziati gli aggiornamenti di cui chiede l'approvazione.

Al termine della discussione e delle operazioni di voto l'Assemblea, con il voto unanime dei presenti,

APPROVA

lo Statuto, allegato alla presente delibera di cui deve considerarsi parte integrante, ed incarica il Presidente di svolgere i conseguenti adempimenti presso gli organi competenti, inclusa la registrazione del presente verbale e dello Statuto allegato in esenzione di bolli e imposta di registro ai sensi ex art. 82 comma 3 codice del terzo settore nonché al deposito presso in RUNTS appena sarà resa disponibile la procedura stessa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 18.00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto da:


IL PRESIDENTE

Luigi Franchini



IL SEGRETARIO

Franca Valduga



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I
n° 20 originale dell'atto
Registrato al n. 4660 serie 3



22/7/2022

Allegato

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita in Bologna l'organizzazione di volontariato, in forma di associazione, denominata "M.S.A. MEDICAL SUPPORT FOR AFRICA - ODV", senza fini di lucro, con sede in Bologna, Via Farini, 31.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge di promuovere, in attività di volontariato, servizi sanitari per persone disagiate in Africa, allo scopo di migliorare le condizioni di assistenza sanitaria in aree sottosviluppate dell'Africa. In via secondaria potranno inoltre essere supportate persone disagiate collocate in altre aree geografiche.
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:
 - a) fornire informazioni scientifiche e consulenze specialistiche continuativamente mediante mezzi elettronici, occasionalmente e a richiesta mediante invio di specialisti;
 - b) reperire farmaci e presidi medico-chirurgici mediante acquisto o donazioni e provvedere all'invio;
 - c) sensibilizzare Enti, Aziende e privati ai problemi sanitari dei paesi africani e alle loro cause economiche e raccogliere fondi per lo sviluppo di un'attività di supporto sanitario;
 - d) promuovere studi e ricerche;
 - e) sensibilizzare presso il pubblico, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari e promozione di pubblicazioni di carattere scientifico o divulgativo;
 - f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante

da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi privati,
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

Art. 4

Membri dell'Associazione

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa che potrà essere stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra

lo stesso e l'Associazione;

5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia presentando richiesta scritta al Presidente.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) organo di controllo.

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche via mail purchè si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 8) È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 9

Il Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è

nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica fino a revoca dell'assemblea dei soci o per dimissioni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio, eventualmente nella forma di "bilancio sociale" al raggiungimento delle soglie di legge che lo rendano obbligatorio. Cura inoltre gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio stesso;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

8) È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 10

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente,

anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Organo di controllo

- 1) Al raggiungimento delle soglie o dei requisiti previsti dal Codice del terzo settore si procede alla nomina dell'organo di controllo che può assumere la forma monocratica o collegiale sulla base della delibera dell'assemblea ordinaria in fase di nomina.
- 2) L'organo di controllo ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie nonché tutte le attribuzioni previste dal Codice del terzo settore.
- 3) Se in forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non soci, dall'assemblea ordinaria, che tra i membri effettivi, ne designa il presidente. Se in forma monocratica, l'assemblea ordinaria nomina il soggetto titolare ed un supplente.
- 4) L'organo di controllo resta in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.
- 5) Al raggiungimento delle soglie previste dal Codice del terzo settore è obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 13

Norma finale

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del terzo settore operanti in analogo settore. Tali Enti sono individuati dall'Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del terzo settore e dalle altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 14

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

